

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DI N. 14 CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI DEL LITORALE DEL COMUNE DI RICCIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

PREMESSE

Il Comune di Riccione, in attuazione delle linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta Comunale n.356 del 08 settembre 2026 ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 15 settembre 2026 con la quale, ha dato avvio al presente Bando pubblico per l’affidamento di n. 14 concessioni demaniali marittime, situate nel Litorale del Comune di Riccione, con finalità turistico-ricreative.

L’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi” o direttiva Bolkestein), dopo aver disposto che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitata, gli Stati membri applicano la procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza”, e che prevede in particolare un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, impone che “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”

L’art. 36 “Concessione di beni demaniali” del Codice della Navigazione consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, la possibilità di concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all’art. 1, co.1, del D.L. n. 400 del 1993 (in vigore dal 06/10/1993) convertito nella L. 04/12/1993, n. 494, il quale stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

La L.R. 09/2002, recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e zone del mare territoriale” attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti le concessioni demaniali marittime, autorizzazioni sull’arenile, nullaosta per l’esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e pulizia degli arenili;

La legge 5 agosto 2022 n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – agli art. 3 e 4 reca disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali ed in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime .

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di perseguire il più proficuo utilizzo del bene pubblico ed arricchire e qualificare l'offerta turistico - ricreativa, in funzione di quelle che sono le esigenze ed aspettative dell'utenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici, dalle norme del Codice della Navigazione, nonché dalle norme, ordinanze e regolamenti previsti nelle materie oggetto di trattazione;

La gestione della concessione dovrà essere coerente con le caratteristiche e le finalità del bene pubblico e dovrà garantire la salvaguardia delle risorse ambientali del territorio, la fruibilità dei beni demaniali marittimi, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

Deve essere mantenuta la distinzione in lotti come indicato nel Piano dell'arenile per preservare e mantenere l'identità urbanistica e sociale del Comune di Riccione con l'apposizione di un vincolo di partecipazione e di aggiudicazione sul numero di lotti per cui si può concorrere e che possono essere assegnati.

Se del caso, le nuove assegnazioni, anche a prescindere dalla realizzazione di opere pubbliche, dovranno dare attuazione alle previsioni del Piano dell'arenile, con conseguente riqualificazione architettonica e prestazionale dei manufatti, sotto pena di decadenza, previa diffida ad adempiere, delle concessioni per motivi di interesse pubblico insiti nel mancato adeguamento delle strutture al predetto Piano dell'arenile.

La procedura di aggiudicazione seguirà i principi del Codice della Navigazione ed i criteri di aggiudicazione indicati dall'art. 4 della legge 118/2022 oltre che il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione nonché, se conferenti, le relative direttive regionali. A tal proposito, si precisa che, trattandosi di concessione avente ad oggetto un'area del demanio marittimo, potranno trovare applicazione non solo le norme speciali in materia di demanio marittimo ma anche, le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 espressamente richiamate per consentire all'Ente concedente una migliore gestione della procedura, nell'ambito della quale saranno comunque seguiti i principi di ordine generale, di trasparenza e par condicio dei concorrenti;

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli Dirigente del Settore 2 - Risorse Finanziarie - Risorse umane - Società Partecipate - Patrimonio – Demanio.

Normativa di riferimento

R.D. n. 327 del 30/03/1942 “Codice della Navigazione”;

DPR n. 328 del 15/02/1952 “Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione”;

Normativa e regolamenti vigenti in materia di beni demaniali marittimi;

Artt. 49 e 101 del “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”;

Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

D.G.C. n. 356 del 08 settembre 2026 “Delibera di indirizzo concessioni balneari”

Decreto legge 32/2026.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call-center ai recapiti indicati in piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di concessione;
- b) Disciplinare di selezione;
- c) Domanda di partecipazione;
- d) DGUE da compilarsi in Piattaforma;
- e) Modello di offerta economica;
- f) Attestazione Sopralluogo;
- g) Patto di integrità;
- h) Schema di Piano Economico Finanziario che il concorrente dovrà utilizzare per la redazione del PEF ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 118/2022 al solo fine di dimostrare la sostenibilità della proposta;
- i) Modello di attestazione pagamento imposta di bollo;
- j) Scheda riepilogativa dei lotti;
- k) Scheda singolo lotto e planimetrie;
- l) Schema di Concessione;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'ente concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://riccione.trasparenza-valutazione-merito.it/> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Si precisa che il **DGUE** dovrà essere redatto direttamente in piattaforma telematica.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la presente procedura e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malf funzionamento della piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta all'individuazione di operatori economici ai quali affidare, ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice della Navigazione e delle norme vigenti applicabili, concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sul litorale del Comune di Riccione.

Il Comune di Riccione si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare l'area oggetto di concessione per motivi di pubblico interesse oppure per manifestazioni in periodi diversi dall'alta stagione balneare previo preavviso al concessionario e senza che ciò comporti alcun onere a carico dell'amministrazione se non la riconsegna nel medesimo stato.

Nello specifico, il Bando riguarda beni demaniali, descritti nella Scheda riepilogativa dei lotti, allegata al presente documento, classificabili nella tipologia degli:

- stabilimenti balneari, caratterizzata da n. 14 Lotti messi in gara.

Più in particolare, i Lotti complessivamente in affidamento sono quelli di seguito riportati:

	TIPOLOGIA CONCESSIONE			SUPERFICI		2026		
	Numero Concessione	TIPOLOGIA	ZONA	MQ. SUPERFICIE CDM	AREA SCOPERTA (mq)	ISTAT	Canone	postaRegionale
1	375/2014	stabilimento balneare	4	1.530,00	1.530,00		3.524,99	176,25
2	374/2014	stabilimento balneare	5	1.558,90	1.558,90		3.524,99	176,25
3	400/2014	stabilimento balneare	12	2.161,20	2.161,20		3.923,18	196,16
4	330/2013	stabilimento balneare	18	2.598,63	2.598,63		4.717,27	235,86
5	475/2014	stabilimento balneare	19	2.425,16	2.425,16		4.402,37	220,12
6	478/2014	stabilimento balneare	20	2.814,45	2.814,45		5.109,05	255,45
7	482/2014	stabilimento balneare	22	2.231,85	2.231,85		4.051,46	202,57
8	541/2016	stabilimento balneare	23	3.799,47	3.799,47		6.897,16	344,86
9	494/2015	stabilimento balneare	26	3.176,55	3.176,55		5.766,37	288,32
10	499/2015	stabilimento balneare	27	2.932,20	2.932,20		5.322,80	266,14
11	466/2014	stabilimento balneare	28	3.763,01	3.763,01		6.830,97	341,55
12	357/2014	stabilimento balneare	29	3.227,12	3.227,12		5.858,17	292,91
13	356/2014	stabilimento balneare	30	3.086,99	3.086,99		5.603,79	280,19
14	457/2014	stabilimento balneare	34	3.545,35	3.545,35		6.435,85	321,79

Si precisa che per ogni lotto della presente procedura è stato acquisito il codice CIG come previsto dalla delibera Anac n. 584 del 2023 al fine di acquisire dati e informazioni sulle procedure.

Lotti	Tipologia	Zona	Canone demaniale complessivo per i 5 anni di concessione	CIG
1	Stabilimento balneare	4	17.624,95 €	BCFB04CF7B
2	Stabilimento balneare	5	17.624,95 €	BCFB04D053
3	Stabilimento balneare	12	19.615,90 €	BCFB04E126
4	Stabilimento balneare	18	23.586,35 €	BCFB04F1F9
5	Stabilimento balneare	19	22.011,85 €	BCFB0502CC
6	Stabilimento balneare	20	25.545,25 €	BCFB05139F
7	Stabilimento balneare	22	20.257,30 €	BCFB052472
8	Stabilimento balneare	23	34.485,80 €	BCFB053545
9	Stabilimento balneare	26	28.831,85 €	BCFB054618
10	Stabilimento balneare	27	26.614,00 €	BCFB0556EB
11	Stabilimento balneare	28	34.154,85 €	BCFB0567BE
12	Stabilimento balneare	29	29.290,85 €	BCFB057891
13	Stabilimento balneare	30	28.018,95 €	BCFB058964
14	Stabilimento balneare	34	32.179,25 €	BCFB059A37

L'assegnazione della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione, sarà disposta, per ciascun Lotto, in favore del richiedente che, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene oggetto della concessione, proponendo un utilizzo conforme a un più rilevante interesse pubblico.

Si precisa che i singoli lotti oggetto della presente procedura sono composti esclusivamente dall'arenile.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto di concessione è il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Servizi, Ristorazione Collettiva e

Commerciale e Turismo (codice CNEL H05Y – Codice ATECO 93.29.20 – Cpv 92332000 - 7 servizi di impianti balneari).

3.1. VINCOLO DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE LOTTI

Al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, la presente procedura è caratterizzata da un vincolo di partecipazione, nei termini che seguono.

Un operatore economico può presentare la propria offerta per un numero massimo di Lotti come di seguito stabilito:

- Stabilimenti balneari: è consentita la partecipazione e quindi l'aggiudicazione ad un massimo di n. 2 (due) Lotti

Al riguardo, si precisa che il concorrente che intende partecipare al numero massimo consentito di n. due lotti, è obbligato, **a pena di esclusione, a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di Raggruppamenti o consorzi, sempre nella medesima composizione.**

È vietato quindi partecipare alla presente procedura presentandosi in forme diverse (ad es. come impresa singola in un lotto e quale mandataria di un RTI in un altro lotto, ovvero come mandatario di un RTI in un lotto e mandante di un RTI in un altro lotto). In tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara.

Qualora l'operatore economico dovesse presentare offerta per un numero di lotti superiore a quello consentito, la partecipazione si intenderà valida esclusivamente per i due lotti di importo maggiore.

3.2. DURATA

Il rapporto concessorio, come meglio dettagliato nell'allegato Scheda Riepilogativa dei lotti avrà durata di cinque anni (anno solare).

Il termine di scadenza della concessione non potrà essere prorogato o rinnovato. Alla scadenza, la concessione potrà essere assegnata mediante nuova procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze o comunque nel rispetto della normativa allora in vigore.

Sono fatti salvi i poteri di revoca e di decadenza previsti, rispettivamente, all'art. 42, comma 2, ed all'art. 47 del Codice della Navigazione, quanto previsto dall'art. 49 del Codice della Navigazione e dall'art. 31 del D.P.R. n. 328/1952 e nella bozza di convenzione regolante il rapporto.

3.3. CANONE E ONERI DI CONCESSIONE

A fronte dell'affidamento dell'area demaniale marittima ricompresa nel singolo lotto, il concessionario si obbliga a versare:

- a) il canone demaniale annuale, determinato ai sensi del Decreto Legge 400/1993 come convertito con Legge 494/1993 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, co. 251-252 e smi. L'importo dovuto dall'assegnatario sarà quantificato in relazione alla consistenza che si evince dagli elaborati allegati all'atto concessorio rilasciato.
- b) l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, stabilito dall'art. 9 della L.R. 27/12/1971 n. 1 nella misura 5% del canone di cui sopra;
- c) cauzione per un importo non inferiore a due annualità del canone a garanzia dell'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione costituita con le modalità previste dall'art 1 della Legge 348/1982.
- d) Contributo annuale a favore dell'Ente concedente destinato ad opere e servizi di valenza turistica.

Sono a carico del concessionario le spese di pubblicazione e contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula della concessione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti almeno dalla capogruppo.

Gli operatori di cui sopra possono presentare domanda di partecipazione in raggruppamento/consorzio temporaneo, costituito o costituendo, producendo, a tal fine, anche la seguente documentazione:

- a. in caso di RTI o Consorzio *costituito*: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;
- b. in caso di RTI o Consorzio *costituendo*: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti.
- c. in ogni caso, gli operatori riuniti/consorziati dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, le quote di partecipazione all'RTI/consorzio e le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per ogni Lotto a cui si intende partecipare andrà presentata un'offerta (costituita dalla documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta nel presente Bando).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. previsti dal Codice dei contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Non devono essere altresì sussistenti altre cause di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione,

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese o registro analogo per attività coerenti e pertinenti con l'oggetto della gara, quali lo svolgimento di attività turistico - ricreative, con specifico riferimento alla gestione di stabilimenti balneari e spiagge (codice ATECO 93.29.20 e similari).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall' ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Dovrà essere effettuato previa apposita richiesta concordando giorno e orario con l' ente concedente. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata al referente dell'Ente, Servizio Demanio tramite e-mail all'indirizzo demanio@comune.riccione.rn.it da inoltrate almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l' ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore

Tale obbligo non grava sul concessionario uscente in quanto la sua imposizione è stata infatti ritenuta superflua e sproporzionata nei confronti di un operatore che, per la posizione già rivestita, conosce pienamente le caratteristiche dei luoghi in cui eseguire la prestazione oggetto di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le **ore del giorno indicato in piattaforma a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine

previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

D – Piano Economico Finanziario

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dall'ente concedente, in ogni caso non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE da compilare direttamente in piattaforma;
- 3) Attestazione pagamento imposta di bollo;
- 4) Attestazione di sopralluogo;
- 5) Patto di integrità;
- 6) documentazione per i soggetti associati;
- 7) Eventuale altra documentazione;

9.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione".

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE *costituiti*, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE *non ancora costituiti*, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere compilate e prodotte tante distinte domande di partecipazione e dichiarazioni integrative quanti sono i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio. Si intende che in tal caso l'assolvimento dell'imposta di bollo non deve essere duplicata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta

del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Nel rispetto della disciplina vigente, l'ente concedente ha predisposto il DGUE che dovrà essere compilato direttamente in piattaforma e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- Il concorrente, mediante compilazione del Documento di gara unico europeo, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto delle linee guida contenute nel comunicato MIT per la compilazione del DGUE, consultabile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf e di quanto di seguito specificato.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte III – Motivi di esclusione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

9.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della concessione ovvero della percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della concessione, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della concessione ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della concessione ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della concessione ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

- a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte dell'ente concedente del possesso dei requisiti dichiarati;

- c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice - DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

- a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte dell'ente concedente del possesso dei requisiti dichiarati;

- b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)

10. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità.

L'Offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto "domanda di partecipazione ed eventuale procura" e deve contenere, a pena di esclusione una **relazione** esplicativa dell'offerta tecnica ed organizzativa distinta per i punti richiesti. L'offerta tecnica deve rispettare, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **20 (venti) facciate**. Non concorrono al computo del numero di pagine le copertine ed indice. L'elaborato deve essere redatto in **formato A4** con carattere **Arial** e dimensioni del **carattere 11** ed inoltre deve essere suddiviso in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione evidenziati nella tabella sotto riportata. Nel limite delle n. 20 facciate, oltre all'indice e alla copertina (ove presenti), non rientrano gli allegati tecnici e descrittivi della Proposta, quali, ad esempio, la documentazione fotografica, rendering progettuali, certificazioni possedute, ecc..

Le prescrizioni in ordine al dimensionamento della Proposta (carattere, interlinea, dimensioni, n. fogli, ecc.) si rendono opportune al fine di agevolare le valutazioni della commissione.

Il concorrente dovrà organizzare la propria offerta tecnica, seguendo i criteri di valutazione di seguito indicati nella sottostante tabella coerentemente con le specificità del lotto per cui concorre e descrivendo al meglio la propria proposta organizzativa e gestionale del lotto in concessione e delle specifiche attività che intende eseguire, valorizzando le peculiarità, i servizi offerti all'utenza e la valorizzazione del bene demaniale e qualunque altro aspetto dovesse ritenere utile per una miglior valutazione da parte della Commissione.

Il concorrente dovrà, inoltre, produrre documentazione utile (dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contratti di concessione, contratti di gestione e autorizzazioni allo svolgimento di attività balneari e/o di ristorazione, fatture, visure, attestazioni, ecc.) a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini premiali.

A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica non può, in particolare:

- comportare alcun onere maggiore, indennizzo, rimborso o adeguamento a carico dell'ente concedente, pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
- in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta", direttamente sulla riga "Elenco Prodotti", all'interno della sezione "Relazione tecnica", la documentazione sopra indicata, fornendo tutti gli elementi utili alla commissione giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per i parametri in questione.

L'offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea **da** costituirsi, l'offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti della costituenda associazione.

11. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone demaniale annuale e della correlata imposta regionale, dovrà:

- 1) Compilare e firmare digitalmente, a pena di esclusione, nella Piattaforma il modello di offerta economica allegato al presente Disciplinare, indicando la percentuale di aumento sul contributo annuo a favore del comune di Riccione destinato ad opere e servizi di valenza turistica stabilito in misura pari al 50% del canone demaniale, come di seguito riportato:

Lotti	Zona	Canone Demaniale Annuale	Contributo comunale annuale a base d'asta soggetto a rialzo (colonna D)
1	4	3.524,99 €	1.762,50 €
2	5	3.524,99 €	1.762,50 €
3	12	3.923,18 €	1.961,59 €
4	18	4.717,27 €	2.358,64 €
5	19	4.402,37 €	2.201,19 €
6	20	5.109,05 €	2.554,53 €
7	22	4.051,46 €	2.025,73 €
8	23	6.897,16 €	3.448,58 €
9	26	5.766,37 €	2.883,19 €
10	27	5.322,80 €	2.661,40 €
11	28	6.830,97 €	3.415,49 €
12	29	5.858,17 €	2.929,09 €
13	30	5.603,79 €	2.801,90 €
14	34	6.435,85 €	3.217,93 €

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che prevedano un contributo comunale pari o superiore alla soglia minima indicata nella colonna D della Tabella sopra riportata. Offerte inferiori a tale soglia comporteranno l'esclusione dalla procedura di gara.

Non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera nè i costi della sicurezza.

In caso di partecipazione al numero massimo consentito di due lotti, sarà necessario presentare due distinte offerte economiche.

- 2) **Piano economico finanziario** da redigere sulla base dello schema allegato al presente disciplinare, relativo alla propria proposta gestionale da produrre in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo, completo di prospetto di conto economico per l'intera durata della concessione, nonché di una relazione accompagnatoria che descriva nel dettaglio le assunzioni proprie in merito ad eventuali costi iniziali da sostenere, ricavi e costi di gestione. Si Precisa che il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di giustificazione e verifica della sostenibilità della offerta presentata.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

12.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max	DESCRIZIONE	punti D max	punti Q max	punti T max
A	Proposta di gestione del servizio e dell'area demaniale Verranno valutati gli accorgimenti proposti dal privato con attribuzione del punteggio alle iniziative/attività che diano maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell'area in relazione agli elementi:	50	A.1 - valorizzazione e riqualificazione dell'area concessa (es. delimitazione, manutenzione, pulizia, tipologia dei punti d'ombra utilizzati dal noleggiatore ecc.... Qualità degli impianti e dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali	20		
			A.2 gestione eco-compatibile dell'attività, con particolare riferimento agli accorgimenti individuati per lo smaltimento dei rifiuti e gli accorgimenti ulteriori per la sostenibilità ambientale	5		
			A.3 standard qualitativo dell'organizzazione dei servizi offerti (es., tariffe agevolate, arricchimento dell'offerta turistica in relazione alla tipologia delle attrezzature nolggiate ecc....) Offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali e folkloristiche del territorio	10		
			A.4 l'attenzione al sociale, le azioni a favore delle categorie deboli e portatori di handicap con particolare riferimento al miglioramento dell'accessibilità anche da parte di persone con disabilità	5		
			A.5 le azioni per il miglioramento e la salvaguardia delle aree e beni pubblici	10		

B	Esperienza di gestione e qualificazione professionale Verranno assegnati sino ad un massimo di 20 punti in base all'esperienza gestionale acquisita dal concorrente nelle attività: • Stabilimento balneare; • Altre attività turistico balneari secondo la definizione di cui all'art. 11 comma 6 della legge 15/12/2017 n. 217 * • gestione di attività turistiche secondo la definizione del Decreto Legislativo n. 79/2011 **	20	circostanti e l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico ricreativa anche con riguardo all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie ed all'offerta di servizi aggiunti volti a valorizzare l'esperienza turistica della persona con disabilità			
			A tal fine si specifica: • Per anno di gestione si intendono le gestioni annuali ed anche stagionali purché non inferiori a mesi quattro . • Verranno valutate esclusivamente le gestioni effettive, per cui, ad esempio, non sono valutate le mere titolarità di concessioni demaniali ove sia stato effettuato un subingresso nella gestione, oppure la posizione del concedente negli affitti di azienda • Le gestioni possono essere anche non continuative e riferirsi ad attività diverse purché riconducibili al medesimo soggetto. • Nel caso di Raggruppamenti temporanei verrà computata l'esperienza gestionale dell'associato con maggior esperienza. Ai fini del computo è soggetto unico l'operatore economico risultante da atti di trasformazione, fusione o scissione di azienda con continuità dell'attività gestionale da considerarsi. Il possesso del requisito è autodichiarato; in caso di assegnazione il concorrente dovrà produrre idonea documentazione probatoria Assegnazione punteggio: • Per i gestori di stabilimento balneare, 1 punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti. • Per i gestori di attività turistico balneari, 0,50 punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti • Per i gestori di attività turistiche, 0,25 punti per ogni anno di gestione, sino ad un massimo di 20 punti. Il requisito è considerato con riferimento all'attività di impresa e quindi non è considerata l'attività di lavoratore dipendente			20
C	Servizi di carattere collettivo per la fruizione della spiaggia, qualità ambientale e sicurezza	5	Il concorrente dovrà indicare i servizi di carattere collettivo per la fruizione della spiaggia, qualità ambientale e sicurezza. La commissione valuterà discrezionalmente le proposte presentate.	5		
D	Utilizzo della concessione come fonte prevalente di reddito per sé e proprio nucleo familiare Verranno valutate le posizioni del soggetto richiedente che,	5	A tal fine si specifica: Nel caso di Raggruppamenti temporanei si valuteranno in quota parte per l'attribuzione del punteggio le posizioni dei singoli raggruppati.			5

	nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione demaniale come quella oggetto della procedura come prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore		Il possesso del requisito è autodichiarato, in caso di assegnazione il concorrente dovrà produrre idonea documentazione fiscale probatoria (modello unico e/o 730 relativo ai 5 anni di imposta) Il punteggio sarà ripartito secondo le seguenti fasce: > 70% del reddito complessivo □ 5 punti > 40 % & < 70% del reddito complessivo □ 3 punti < 40 % del reddito complessivo □ 0 punti			
E	Impegno ad assumere personale giovanile (inferiore a 36 anni) e femminile	5	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che si impegna ad assumere: • una quota pari o superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile (2,5 punti) • una quota pari o superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile (2,5 punti)			5
F	Gestione diretta dell'attività da parte del concessionario	5	Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione all'impegno del concessionario di gestire la concessione in via diretta senza ricorrere alla sub-concessione: SUB-AFFIDAMENTO Impegno a gestire direttamente per tutta la durata della concessione □ 5 punti Impegno a gestire direttamente per i primi 3 anni □ 3 punti Non si impegna a gestire direttamente la concessione □ 0 punti			5
	totale	90				90

* Rientrano in tale categoria, oltre all'attività di noleggio natante, le attività di gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio.

** Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui le infrastrutture e gli esercizi, compresi quelli di somministrazione, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Rientrano in tale categoria la gestione di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e gestione di strutture ricettive ed attività ricreative che non si svolgono su beni del demanio marittimo.

12.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo che verrà moltiplicato per il rispettivo peso previsto per il criterio oggetto di valutazione.

Per l'attribuzione del coefficiente medio saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale, per cui in caso di coefficienti conseguiti con più di due cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 2 (due) cifre decimali arrotondate per eccesso qualora la terza cifra sia pari o superiore a 5 e, per difetto, altrimenti. Per l'attribuzione del punteggio conseguito il sistema assegna automaticamente due cifre decimali dopo la virgola

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

12.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È assegnato, per ogni lotto, il punteggio massimo di 10 punti al concorrente che presenterà il maggior rialzo sul contributo comunale posto a base d'asta. Il punteggio degli altri concorrenti sarà ottenuto moltiplicando il

punteggio massimo previsto per l'offerta economica con il coefficiente calcolato come di seguito descritto. E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite:

formula lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = Rialzo percentuale del concorrenti i-esimo

A_{max} = Rialzo percentuale più alto tra quelli presentati

12.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo metodo aggregativo compensatore:

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno indicato in piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: l'Ente concedente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del d.lgs. 36/2023. Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica dell'offerta tecnica, e alla valutazione dell'offerta economica ed infine alla valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti risultati i migliori offerenti di ogni lotto.

15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche e successivamente di quelle economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche. La Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti per lo stesso lotto ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la parte tecnica e/o economica è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti per lo stesso lotto ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e/o economica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul contributo comunale entro 4 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti gli importi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria per ciascun lotto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/Seggio di Gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni lotto a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione giudicatrice trasmette al Responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti, indicando il concorrente miglior offerente e relativo punteggio, formulando altresì la proposta di durata della concessione.

17.1 GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 della L.348/1982 il concessionario dovrà costituire a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione una garanzia definitiva, di importo fisso pari a n. 2 volte il canone demaniale annuo determinato per il lotto assegnato.

Il concessionario, ai fini della stipula della concessione, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile per eventuali danni fisici e materiali che dovessero essere causati dal concessionario o dai suoi dipendenti e collaboratori agli utenti e/o all'arenile e comunque a qualunque soggetto terzo con i seguenti massimali: euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni alle persone ed euro 1.000.000,00(un milione/00) per danni a cose.

18. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al Codice degli Appalti. Tali dati saranno trattati solo nel caso di procedure di appalto. I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione, il responsabile della Protezione dei Dati è dpo@comune.riccione.rn.it.

Il Dirigente
Cinzia Farinelli
(f.to digitalmente)